



22223/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

150 2021

Oggetto

LAVORO
AUTONOMO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -
- Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere -
- Dott. ROSSANA GIANNACCARI - Rel. Consigliere

Ud. 03/02/2021 -
CC

R.G.N. 3046/2020
Cov. 22223
Rep.

ha pronunciato la seguente

CU

ORDINANZA

sul ricorso 3046-2020 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) , presso lo studio
 dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e
 difende unitamente agli avvocati (omissis) ;
 (omissis) ;

- ricorrente -

contro

(omissis) ;

- intimato -

H

avverso l'ordinanza n. R.G. 410/2018 del TRIBUNALE di
 PARMA, depositata l'08/11/2019;
 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
 non partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
 ROSSANA GIANNACCARI.

1230
/u

Rilevato che:

- con ordinanza dell'8.11.2019, il Tribunale di Parma rigettò la domanda proposta dall'Avv. (omissis) (omissis) nei confronti di (omissis) , avente ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali, e, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, compensò le spese di lite;
- per la cassazione della predetta ordinanza ha proposto ricorso (omissis) sulla base di un unico motivo;
- non ha svolto attività difensiva l'avv. (omissis) (omissis);
- il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso

Ritenuto che:

- con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.91 c.p.c. e 92, comma 2 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale compensato le spese di lite nonostante non sussistessero i presupposti della soccombenza reciproca, della novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza con provvedimento privo di motivazione;
- il motivo è fondato;
- ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, *ratione temporis* applicabile, può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della

Ap

questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, n.3977);


- nel caso di specie il ^(omissis) era vittorioso perché era stata accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva né il Tribunale ha motivato sull'esistenza di altre ragioni legittimanti la compensazione delle spese di lite;
- il ricorso va, pertanto accolto;
- l'ordinanza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi al Tribunale di Parma in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi al Tribunale di Parma in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, in data 03 febbraio 2021.

Il Presidente
Luigi Lombardo



DEPOSITATO IN
oggi 03.02.2021

Il Cancelliere
Giuseppina Ricci

